



DOMANDA RISARCITORIA CONTRO CONSORZIO DI BONIFICA E GIUDICE COMPETENTE.

A CURA DELL'[AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

1 INTRODUZIONE

2 IL FATTO

3 LA SENTENZA

1 INTRODUZIONE

Danni risarcitori contro un Consorzio di bonifica: quale giudice è competente?

È una domanda tutt'altro che teorica, che ricorre con frequenza crescente nei contenziosi legati a incendi, allagamenti, esondazioni e degrado di canali di bonifica.

Eppure, per lungo tempo, la risposta non è stata affatto univoca.-

Quando il privato agisce per il risarcimento del danno e individua nel Consorzio il soggetto responsabile per **omessa manutenzione o difettosa vigilanza di un'opera idraulica**, il confine tra **Giudice Ordinario** e **Tribunale Regionale delle Acque** diventa decisivo, perché incide sulla stessa validità del processo.-

La questione non riguarda il **titolo di responsabilità invocato** – contrattuale, extracontrattuale o da custodia ex art. 2051 c.c. – ma la **natura dell'opera**, da cui il danno trae origine e il **nesso causale** che la collega all'evento dannoso.-

Su questo terreno si innesta la recente ordinanza **del Giudice di Pace di Trani**, che, facendo applicazione dei più recenti arresti della Cassazione a Sezioni Unite, offre una

risposta chiara e operativa a un interrogativo che continua a orientare – e spesso a decidere – l’esito del contenzioso.-

2 IL FATTO

La controversia prende avvio dalla domanda risarcitoria proposta da un privato nei confronti di un **Consorzio di Bonifica**.-

L’attore lamentava **danni al proprio fondo agricolo** a seguito di un **incendio** che si sarebbe propagato per la **cattiva manutenzione di un canale di bonifica** gestito dall’Ente.-

Il Consorzio, costituitosi in giudizio (RG n. 1449/2023) con [**l’avvocatessa Francesca Zitoli**](#), sollevava **eccezione di incompetenza per materia**, sostenendo che la domanda—pur formulata come azione risarcitoria ex art. 2051 c.c.—ricadesse nella **competenza del Tribunale Regionale delle Acque**, trattandosi di danni connessi a un’opera idraulica.

3 L’ORDINANZA

Con ordinanza del **5 febbraio 2026**, il Giudice di Pace di Trani, nella persona del Dott. Antonio Maria Carelli, ha **accolto l’eccezione di incompetenza**, richiamando il principio di diritto fissato da **Cassazione – Sezioni Unite n. 23332/2024**.- Secondo tale arresto, l’art. 140, lett. e), R.D. n. 1775/1933 va interpretato nel senso che **tutte le domande risarcitorie, comunque motivate, proposte contro il proprietario o gestore di un’opera idraulica e riferite al modo in cui l’opera è stata realizzata, gestita o mantenuta** rientrano nella **competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche**.-

Il Giudice ha chiarito che:

- il **canale di bonifica** è a pieno titolo **opera idraulica pubblica**;
- è sufficiente un **nesso causale** tra l’opera (o la sua manutenzione/vigilanza) e l’evento dannoso;
- anche la **responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c.** attrae la controversia nella **giurisdizione specializzata**.-